

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07350/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7350 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Valeria Rita Spampinato, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 74;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Noemi Bernardi, non costituito in giudizio;

***Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:***

per l'annullamento

*previa adozione delle più idonee misure cautelari*

a) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla

Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e Seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria I Grado (Francese) di cui al decreto prot. n. 5550 del 13 aprile 2022 dell'U.S.R. Piemonte, Ufficio I, per la parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

b) dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 5 aprile 2022, (di cui al calendario prove prot. n. 7707 del 23.02.2022 e avviso convocazioni del 21.3.2022) nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

c) del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 20 e 42, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

d) del punteggio numerico, pari a 66, assegnato alla ricorrente all'esito della prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o ambigui e/o fuorvianti;

e) dei verbali/atti della Commissione, giammai conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 20 e 42 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

f) del correttore e del foglio risposte;

g) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta, giammai conosciuti;

h) per quanto di interesse, del bando di concorso e delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente nonché dei quadri di riferimento redatti dalla

Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

i) di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e, soprattutto, consequenziali anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente con particolare riferimento alla graduatoria finale del concorso;

e, per l'effetto, per la declaratoria giudiziale avente ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi attribuito, con riferimento alla sua prova scritta, il punteggio complessivo di 72 punti su 100, comprensivo dei n. 6 punti relativi alle risposte esatte ai quesiti nn. 2, 20 e 42, e comunque per l'attribuzione del punteggio minimo sufficiente al superamento della prova scritta concorsuale e, perciò, il suo diritto ad essere ammessa alla prova orale concorsuale, anche suppletiva;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e Seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria I Grado (Francese).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spampinato Valeria Rita il 29/9/2022:

annullamento:

- 1) del decreto n. 9387 del 20.06.2022 (Pubblicazione elenco esiti valutazione titoli Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Francese) che si impugna unitamente al relativo allegato (1) e del relativo avviso con cui è stato approvato l'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le prove scritta e orale per la classe di concorso AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Francese), con l'indicazione del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli;
- 2) del decreto n. 10660 del 12.07.2022 (e relativi allegati e avvisi ) con cui è stata

approvata la graduatoria la graduatoria regionale del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Francese) cfr doc all. n. B1, B2 e B3 );

3) di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, con il quale è stata eventualmente riesaminata la posizione della ricorrente;

4) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'opportunità di reiterare la richiesta all'amministrazione di fornire dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a trenta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, anche con riferimento al ricorso per motivi aggiunti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia alla camera di consiglio del 18.4.2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**